Art 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 2 agosto 1993, n. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 agosto 2003

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 2003, n. 21

"Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia"

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile.

2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività.

Art. 2
(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge, si intende con il termine "escursionismo" l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3
(Rete escursionistica pugliese)

1. Con la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (REP). Essa rappresenta l'insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. E' inserita nella REP la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:
   a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
   b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all'interno del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 individuate negli ambiti territoriali estesi (ATE) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere "A", "B", "C" e "D";
   c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
   d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;
   e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico-ambientale.

3. La REP si articola in viabilità:
   a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;
   b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari di lunga percorrenza;
   c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla l.r. 19/1997 e successive modifiche e integrazioni;

4. La viabilità ricompresa nella REP è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.

5. La REP è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella REP, l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4
(Catasto della REP)

1. E' istituito il catasto della REP, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1997, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato

sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede d'ufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della REP.

6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 5
(Viabilità a uso privato)

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. E' consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'articolo 7.

2. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.

Art. 6
(Sistemazione
e manutenzione della REP)

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti attuatori.

Art. 7
(Regolamento
di attuazione)

1. Per l'attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:
   a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e l'inserimento della nuova viabilità;
   b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 4, comma 4;
   c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province;
   d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della REP;
   e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;
   f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

Art. 8
(Attuazione del programma)

1. Sulla base del programma e del relativo regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:
   a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;
   b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;
   c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;
   d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previe apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n.11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

Art. 9)
(Interventi sulla REP)

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REP, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli interventi colturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.

2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge per l'anno in corso è pari a euro 50 mila da iscrivere al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 agosto 2003

RAFFAELE FITTO

Bussola Normativa

Anno	2007
Numero	23
Data	17/09/2007
Abrogato	No
Materia	Turismo;
Note	Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 134 del 24 settembre 2007
B.U.R.P.	Vai al B.U.R.P.
Iter Legis	Vai all'Iter Legis

Regolamento Regionale 17 settembre 2007, n. 23

Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

- Vista la L.R. n. 21 del 25 agosto 2003.

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1424 dello 06/9/2007 di adozione del Regolamento.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 21/2003 è finalizzato alla definizione di:

- criteri uniformi per la segnalazione di percorsi escursionistici da inserire nel catasto regionale della Rete Escursionistica Pugliese (REP), anche ai fini di un loro inserimento nel Sistema Informativo Territoriale di cui all'art. 24 della LR n. 20 del 27.07.2001 (art. 3 comma 5);

- criteri uniformi per la realizzazione e messa in opera della segnaletica lungo i percorsi della Rete Escursionistica Pugliese;

- i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

Art. 2
Caratteristiche dei percorsi della REP

1. Gli elementi della viabilità che possono essere iscritti nel catasto della REP sono tratturi, mulattiere, sentieri e piste, strade vicinali e interpoderali (art. 2) debitamente attrezzati per la fruizione e dotati di segnaletica.

2. Al fine di garantire la persistenza nel tempo dei tracciati inseriti nel catasto della REP, gli EE.LL. interessati provvederanno con proprio atto ad apporre un vincolo di destinazione ai percorsi escursionistici segnalati.

3. La segnaletica deve uniformarsi ai criteri descritti nel presente regolamento, ad eccezione dei percorsi già realizzati e tabellati prima della pubblicazione del presente atto. Questi ultimi dovranno in ogni caso essere uniformati ai criteri di seguito descritti durante le regolari operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Al fine di favorire l'univoca comprensione dei termini di seguito vengono descritte analiticamente le diverse tipologie di percorsi della REP:

a) la pista, è tracciato generico usato per la mobilità lenta;

b) la mulattiera è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma. La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia (larghezza inferiore ai 2,5 m.) e una pendenza non superiore al 25%. In alcuni casi le mulattiere presentano una lastricatura in pietra atta favorire il passaggio degli animali da soma. Le mulattiere storiche si prestano ad riutilizzo per una percorrenza pedonale ed equestre. La percorrenza in mountain bike può essere talvolta limitata dalle caratteristiche del fondo e dalla pendenza;

c) il sentiero è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni, con fondo naturale, la cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza inferiore a 1,2 m.). Per sua natura il sentiero, non sempre si presta per altre forme di percorrenza.

d) la strada vicinale o poderale o di bonifica è una strada situata all'esterno dei nuclei abitati, ad uso pubblico, spesso derivante da preesistenti carraie, in genere transitabile anche da mezzi motorizzati in un solo senso di marcia. (larghezza tra i 3,5-4,5 m.);

e) il tratturo è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma, ma in senso stretto è un tracciato storico della transumanza o di un percorso storico di collegamento tra diverse località. Molti di questi tracciati hanno subito negli anni profonde modifiche delle caratteristiche originali per quello che attiene alla larghezza e alle caratteristiche del fondo;

f) la pista ciclabile è la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

g) l'itinerario ciclabile (percorso promiscuo ciclabile e veicolare) è il percorso sul quale una opportuna segnaletica e una regolamentazione del traffico ne consentono un uso promiscuo. Si tratta in genere di strade secondarie caratterizzate naturalmente da un basso tenore del traffico motorizzato. I percorsi devono inoltre possedere un fondo regolare, in genere in asfalto, con assenza di buche o di ostacoli.

5. Particolare attenzione deve essere posta ai percorsi con uso promiscuo motorizzato/non motorizzato che andranno opportunamente dotati di sistemi di segnalazione e/o regolamentazione della circolazione atti ad evitare situazioni di pericolo per gli utenti più deboli

Art. 3
Segnalazione di percorsi della R.E.P.

1. La G. R. Pugliese provvede alla costituzione del primo nucleo del Catasto della REP (art. 4 comma 2), sulla base delle proposte acquisite dalle Province, Comunità Montane ed enti di gestione delle aree naturali protette.

2. Possono provvedere alla segnalazione, per il tramite degli enti sopra individuati, anche i Comuni, le associazioni e le imprese private.

3. La struttura tecnica deputata alla istruttoria delle candidature è individuata, in sostituzione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 3 della LR 19/97, abrogato con l'art. 22 della L.R. n. 17/2005, nell'Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia.

4. Le richieste di inserimento nel catasto della REP dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- scheda di segnalazione, contenente informazioni tecniche utili alla individuazione del percorso, dati catastali e proprietà, dati tecnico-dimensionali, dati descrittivi del contesto di inserimento, modalità di fruizione consentita, aspetti relativi alla segnaletica; la compilazione dei dati deve avvenire utilizzando le diverse voci contenute nell'allegato 1 del presente regolamento;
- cartografia di dettaglio del percorso su carta topografica in scala 1:25.000 o 1:50.000 ed eventualmente anche su cartografia di maggiore dettaglio;
- un supporto informatico contenente i file con le elaborazioni grafiche numeriche dei percorsi in uno dei seguenti due formati:

numerico strutturato in shape-file (*.shp) con relativi attributi;

data warehouse (*.mdb)

documentazione fotografica dei percorsi;

eventuali materiali di comunicazione prodotti sui percorsi (depliant, carte tematiche, pubblicazioni, articoli di riviste);

documentazione sulla segnaletica presente.

Art. 4

Criteri e prescrizioni progettuali dei percorsi della R.E.P.

1. La progettazione dei percorsi della REP deve tenere conto della pluralità di intenti connessi alla sua realizzazione ed in particolare:

- alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;

- allo sviluppo di forme del turismo sostenibile associate alle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici;

- all'attuazione di misure di riduzione del traffico autoveicolare connesso alle attività del tempo libero e della pratica turistica;

- al potenziamento dei servizi e delle attività connesse all'escursionismo, con incremento del numero di addetti.

2. La progettazione di percorsi della REP in forma singola o di rete deve prevedere:

- una adeguata analisi dei flussi turistici attuali e potenziali al fine di riequilibrare il numero di visitatori allinterno delle varie aree, permettendo da un lato la valorizzazione delle zone meno frequentate e dallaltro la limitazione e il contenimento del carico di visitatori nelle aree più fragili;

- una analisi dei valori ambientali presenti capace di selezionare le risorse da rendere fruibili e quelle da preservare allontanando i visitatori dalle aree più vulnerabili (aree di riproduzione, stazioni di piante rare, aree a rischio di depredazione di fossili o reperti);

- una analisi delle possibili forme di interrelazione con il traffico motorizzato pubblico al fine di conseguire significativi risultati di riduzione dell'impatto ambientale del traffico motorizzato;

- una analisi delle possibilità di accesso al traffico autoveicolare privato e l'individuazione di adeguati e idonei spazi per la sosta dei veicoli;

- una analisi della possibile valorizzazione o promozione di una rete di servizi di alloggi e servizi di ristorazione, a partire da quelle strutture già presenti ma attualmente sotto utilizzate;

- una analisi dei percorsi storici (antichi tracciati di vie sacre, vie romane, vie di transumanza) capace di consentire la visita ai segni dell'uomo, nelle opere e nei paesaggi, evitando al tempo stesso l'apertura di nuove piste;

- un'attenta scelta dei materiali costruttivi per realizzare interventi discreti in grado di inserirsi armoniosamente nei paesaggi (materiali costruttivi naturali e consoni alla tradizione dei luoghi);

- una analisi delle interferenze con la viabilità motorizzata, inibendo o controllando tale traffico lungo le vie di percorrenza non motorizzata;

- l'individuazione di adeguate forme di gestione e manutenzione dei percorsi, anche in concorso tra diversi enti pubblici e privati.

Art. 5
La segnaletica dei percorsi della R.E.P.

1. Si distinguono due diverse categorie di segnaletica:

la segnaletica di tipo veicolare, con funzione di avvicinamento ai percorsi, posizionata lungo strade percorse da veicoli, atta all'individuazione del punto di inizio di un sentiero. I criteri realizzativi per questa segnaletica sono appositamente definiti dal Codice della Strada, con specifico riferimento alla segnaletica di tipo turistico;

la segnaletica presente lungo i percorsi escursionistici, i cui criteri sono di seguito descritti.

2. Queste le tipologie della segnaletica da apporre lungo i percorsi della REP:

I - Segnaletica verticale (infissa su supporti di sostegno)

a) Pannello di insieme. Si tratta di segnali di medio-grande dimensione, in genere posti su totem o pannelli con tettoia. Riportano indicazioni di inquadramento dell'area sotto il profilo geografico, paesaggistico, culturale o naturalistico. Vanno posizionati in prossimità dei luoghi nei quali si concentrano i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta, piazze dei borghi, vicinanza centri visita);

b) Tabella inizio sentiero. Si tratta di tabelle poste all'inizio di ogni sentiero che riportano i dati sintetici del percorso (il codice, località di partenza e arrivo, relativa altitudine, misura della distanza in tempo e/o lunghezza), l'eventuale grado di difficoltà, le tipologie di percorrenza consentite;

c) Tabella direzionale. Si tratta di segnali, in forma di frecce, posti all'incrocio di due diversi sentieri, riportanti l'indicazione di località e l'eventuale misura della distanza (tempo e/o lunghezza) e la direzione da seguire. In alcune classificazioni tale tipologia è indicata come segnavia verticale;

d) Tabella località. Si tratta di segnali che riportano il nome della località ed eventualmente brevi dati su di essa (altitudine, distanza da altri luoghi, appellativi);

e) Tabelle didattiche. Si tratta di una variegata famiglia di tabelle, poste lungo i sentieri, che riportano il nome di alcuni beni presenti (alberi e piante, fauna, manufatti dell'uomo, ecc) ed eventualmente una loro breve descrizione;

f) Tabelle interpretative. Si tratta di tabelle di media dimensione che riportano, indicazioni sul paesaggio osservato (punti panoramici), su eventuali presenze storiche (ricostruzioni di siti archeologici o manufatti), sulla struttura dell'ecosistema o altre indicazioni analoghe.

II -Segnaletica orizzontale (quella al suolo, posizionata al lato del sentiero su tronchi, massi o muri, per indicare la continuità del percorso in entrambe le direzioni di marcia).

g) Segnavia. Si tratta di segnali presenti sotto varia forma, disposti in modo da dare la sicurezza del percorso seguito al visitatore;

h) Picchetto o cumulo segnavia. Si tratta di paletti di legno, infissi verticalmente nel terreno utilizzati nel caso di pascoli privi di sassi o con erba alta. Possono essere sostituiti da monoliti di roccia o cumuli di pietre reperiti in loco segnati con vernice colorata.

Art. 6
Materiali da utilizzare per la realizzazione di segnali

1. I materiali da utilizzare per la segnaletica saranno scelti in modo da consentire il giusto equilibrio tra la necessità di favorire un loro inserimento armonico nel paesaggio e la esigenza di visibilità a distanza. La scelta dei materiali deve inoltre tener conto della durata nel tempo del segnale, della facilità di manutenzione, della esigenza di non disperdere materiali non biodegradabili a causa del naturale deterioramento.

2. Le tabelle che devono contenere poche informazioni testuali (tabelle inizio sentiero, direzionali, tabelle località, tabelle didattiche) vanno realizzate in legno con caratteri incisi (pantografati) e verniciati all'interno. Lo spessore del legno dovrà essere di circa 2 cm.

3. Le tabelle che contengono numerose informazioni di tipo testuale o grafico (cartine, illustrazioni) vanno realizzate su lamiera di alluminio semicrudo o materiali analoghi di spessore idoneo rivestite con pellicola di plastica rifrangente o serigrafate. Rientrano o possono rientrare in questa categoria i pannelli di insieme, le tabelle didattiche, le tabelle interpretative.

4. Per la segnaletica orizzontale dovranno essere usate vernici (preferibilmente con assenza di solventi organici - indicate come atossiche ed ecologiche) con cui realizzare una idonea maschera grafica da riportare su tronchi, rocce, muri. Per ogni segnavia dovranno essere realizzate più maschere in lamierino zincato: dimensione delle strisce di vernice, caratteri e numeri, logo dell'ente

gestore o del comune.

5. I segnavia dovranno essere realizzati con condizioni climatiche che permettano al colore la migliore adesione. La superficie su cui applicare la vernice dovrà essere pulita con un raschietto d'acciaio. Nel caso di alberi si opererà in modo da scegliere preferibilmente tronchi con corteccia liscia e privi di muschi e licheni. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere eliminati eventuali strati di muschio o licheni su una superficie necessaria, di produrre un moderato livellamento nel caso di specie con corteccia a scaglie (conifere, querce) avendo cura di non danneggiare la pianta. Saranno altresì scelte preferibilmente parti con superfici piane nel caso di massi o muri. Nel caso di uso di più colori, si userà dapprima il pennello con il colore più chiaro ed in seguito quello più scuro. La vernice dovrà essere usata non diluita e facendo grande attenzione ad evitare gocciolature. Nel caso di caratteri sovra impressi è indispensabile far asciugare preventivamente le strisce di colore prima della loro applicazione. E' consigliabile realizzare in progressione prima l'apposizione delle strisce di colore e sulla via del ritorno la sovra impressione dei caratteri. Per una più veloce applicazione si consiglia l'uso di pennarelli a smalto.

6. Le tabelle posizionate lungo le strade vicinali e intepoderali o su percorsi con assenza di traffico motorizzato dovranno essere collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in castagno impregnati con vernici protettive e catramati alla base o trattati con solfato di rame. Le tabelle di medio-grande dimensione dovranno essere collocate su appositi supporti dotati di più punti di appoggio sul terreno.

7. Per la realizzazione di picchetti segnavia si userà legno di castagno o altri legni trattati per la resistenza ad agenti degradanti, con sezione quadrangolare impregnati con vernici protettive catramati alla base o trattati con solfato di rame. Per la creazione di cumuli di pietre (omini) si raccomanda l'uso di materiale reperito in loco tra quello poggiato superficialmente sul terreno.

Art. 7
Posizione delle tabelle

1. La segnaletica dovrà essere posizionata in modo da non interferire con la fruibilità del paesaggio e dei principali beni, evitando localizzazioni che limitano anche parzialmente la visione panoramica o specifica. Tale obiettivo va realizzato anche attraverso un uso discreto e non invasivo nelle quantità.

2. La segnaletica orizzontale, lungo i percorsi con pista ben definita, dovrà essere collocata a distanza di 20-100 mt l'uno dall'altro e nelle zone a limitata visibilità (zone soggette ad innevamento, profilo geomorfologico variegato, traccia del fondo poco definita) in modo che da un segnavia sia già percepibile il successivo. Tali segnali dovranno essere collocati in posizione possibilmente elevata o sporgente in modo da poter essere visti da entrambi i sensi di marcia.

3. Le tabelle con l'indicazione delle località e quelle direzionali dovranno essere limitate alle esigenze relative all'orientamento (bivi, località indicate nella carta dei sentieri, ecc.). Le tabelle didattiche dovranno essere limitate quasi esclusivamente alle aree poste in prossimità dei punti di accesso e nei primi tratti dei sentieri, con l'eccezione di percorsi didattici appositamente realizzati. Tali tabelle dovranno essere poste a circa 160 cm. dal suolo.

4. I pannelli di insieme dovranno essere posizionati in prossimità di luoghi nei quali si concentrano i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta, piazze dei borghi, vicinanza centri visita). Le tabelle dovranno essere poste ad un'altezza di circa 90 cm. dal suolo.

5. Le tabelle di inizio sentiero dovranno essere posizionate all'inizio di ogni percorso. Se questo non è posto a ridosso di strade o di aree di parcheggio dovrà provvedersi ad una adeguata segnaletica di accesso. Le tabelle di questa categoria dovranno essere poste ad almeno 120 cm. dal suolo.

6. Le tabelle didattiche dovranno essere poste a circa 120 cm. dal suolo. La loro densità potrà essere alta solo nei limitati casi di percorsi appositamente studiati per l'uso didattico o in prossimità dei punti di accesso nei primi tratti del sentiero. Le tabelle didattiche possono anche essere posizionate inclinate rispetto al piano del suolo, su pali appositamente predisposti. In tal caso l'altezza ottimale è di circa 100 cm dal suolo.

7. Le tabelle interpretative, devono essere poste in prossimità di punti panoramici (senza offuscarne la visuale), aree di sosta, beni storico-culturali e architettonici, particolari ecosistemi. Le tabelle dovranno essere poste ad un'altezza di circa 90-120 cm.

Art. 8
Dimensione delle tabelle

1. La dimensione delle diverse tipologie di tabelle è studiato in funzione modulare in modo da favorire l'introduzione di forme di comunicazione e grafica coordinata. L'elemento modulare (17,5 cm di altezza per 25 cm. di base) può essere moltiplicato per ottenere le altre tipologie di tabelle, come di seguito descritto:

Pannello di insieme. Somma di 36 moduli per ottenere la dimensione di 150 x 105 cm.

Tabella inizio sentiero. Somma di quattro elementi per ottenere la dimensione di 50 x 35 cm.

Tabella direzionale. Somma orizzontale di due moduli. Si ricorda che la forma è quella di una freccia. Le sue dimensioni sono di 17.5 x 50 cm.

Tabella località. Si tratta di un segnale derivante da un solo modulo di base. Le sue dimensioni sono di 17,5x25 cm.

Tabelle didattiche. Somma verticale di 2 moduli con dimensioni finale di 35 x 25 cm.

Tabelle interpretative. Somma di 16 moduli per ottenere la dimensione di 100 x 70 cm.

Segnaletica orizzontale segnavia. Elemento di base dei segnavia pedonali sarà una striscia delle dimensione di 4x15 cm, formato dall'accostamento di due strisce di base (con colori differenti) in modo da ottenere una striscia bicolore di 8x15 cm.

2. I pali di sostegno devono avere un'altezza di 2,00 - 2,50 mt ed essere infissi nel terreno per 40-50 cm. Dopo aver predisposto un'apposita buca e inserito del pietrame per stabilizzare il palo del segnale. La punta del palo rivolta verso il cielo dovrà essere affinata in forma di punta o rivestita con un cappuccio metallico per impedire l'accumulo di acqua piovana e di umidità. I pannelli d'insieme e le tabelle interpretative devono essere collocati su montanti di 10 x 10 cm., su cui sarà montato un pannello in legno compensato marino dello spessore di 3 cm. delle dimensioni di 115 x 160. Incorniciato con listello di legno massello di cm 4 x 4. Il tetto a protezione del pannello dovrà sporgere almeno per 30 cm.

Art. 9
Contenuto grafico e testuale delle tabelle

1. Ogni tabella di seguito descritta deve contenere il logo dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente realizzatore dell'opera, della Regione Puglia ed eventualmente l'indicazione del comune. Per le tabelle in legno pantografate si realizzeranno apposite mascherine in metallo zincato per facilitare la realizzazione dell'incisione. Il colore usato per il fondo delle tabelle in legno dovrà essere quello naturale (meglio legni chiari o con vernici protettive schiarenti). Per le tabelle serigrafate il colore di fondo dovrà essere bianco. Per i caratteri e la grafica delle tabelle in legno si userà il giallo (compreso il logo degli enti) con la eccezione del segnavia che dovrà essere indicato sempre con il bianco e il rosso.

2. I contenuti specifici di ogni tabella sono i seguenti:

- Pannello di insieme. Dovrà contenere oltre al format di base le tavole grafiche e/o cartografiche e la parte testuale specifica.
- Tabella inizio sentiero. Le tabelle dovranno contenere il codice dell'itinerario, la denominazione della località di partenza e arrivo e relativa altitudine, la distanza tra le due località espressa in lunghezza (metri o chilometri) e tempo di percorrenza, la tipologia del sentiero, il grado di difficoltà (T - turistico, E - escursionistico, EE - escursionistico esperto), le diverse modalità di percorrenza.
- Segnale direzionale. Dovrà contenere la denominazione della località e relativa altitudine, l'indicazione di una o più mete da raggiungere con altitudine e distanza, il codice del rispettivo itinerario.
- Tabella località. Dovrà indicare il nome e l'altitudine di una località.
- Tabelle didattiche. Le tabelle dovranno contenere le tavole grafiche e la parte testuale specifica.
- Tabelle interpretative. Le tabelle dovranno contenere le tavole grafiche e la parte testuale specifica.
- Segnavia orizzontale. I sentieri di lunga percorrenza dovranno avere i colori degli elementi di base bianco in basso e rosso in alto. In prossimità degli incroci o in punti specifici per i quali si vuole confermare la continuità del sentiero si userà un segnavia formato da tre bande colorate: rosso agli estremi e bianco al centro. Nell'elemento bianco dovrà essere inserita la sigla di individuazione del percorso. Tale accorgimento consente anche una distinzione tra i segnali di uso forestale e quelli per uso escursionistico.

3. La segnaletica dei percorsi che prevedono percorrenze multiple nell'ambito della mobilità lenta (pedonale, ciclabile, a trazione animale) dovranno contenere specifiche informazioni che riguardano i diversi tipi di percorrenza, attraverso l'uso di appositi simboli grafici.

Art. 10
Segnaletica dei percorsi ciclabili

1. La circolazione in bicicletta appare sufficientemente regolamentata nel codice della strada solo negli ambiti definiti "piste ciclabili" e "percorsi pedonali e ciclabili" (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada) Per questi ambiti esiste una segnaletica di riferimento, anche se concepita prevalentemente per l'utenza motorizzata (art. 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e modifiche di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) ed anche un elenco di specifiche tecniche per la realizzazione delle piste ciclabili (D.M. n. 557/99 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili").

2. Per i percorsi promiscui ciclabili e veicolari vengono in questa sede riproposte le indicazioni del D.M. n. 557/99, che prevede "nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili" la necessità di "intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione dellelemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore".

3. Per quello che attiene alla segnaletica a servizio di questi percorsi e degli utenti in bicicletta, mancando sul piano nazionale precisi riferimenti, si consiglia l'uso della segnaletica elaborata e proposta dall'associazione Federazione Amici della Bicicletta nel gennaio 2005. Tale proposta concepita in modo da essere compatibile (sul piano dei colori e della grafica utilizzata) con la normativa vigente è visionabile sul sito internet dell'associazione (http://www.fiab-onlus.it

ALLEGATO

ALLEGATO N.1

Disposizioni finali

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

VAI ALLA RICERCA SEMPLICE →

VAI ALLA RICERCA AVANZATA →

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi

CONTATTI

Consiglio Regionale della Puglia
Via Gentile, 52 - 70126 Bari.

Sito Web del Consiglio

Posta Elettronica

Posta Elettronica Certificata

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

SEGUICI SU

Media policy

Note legali

Privacy policy

Mappa del sito

▶ Legge regionale n. 9 del 19 maggio 2021 (Versione vigente)

Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico. [1]

Capo I

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con la normativa europea e nazionale nonché in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto regionale , riconosce e valorizza le strade storiche di montagna di interesse turistico al fine di favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La Regione nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1 procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione e l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4 e promuove:

a) gli interventi di conservazione, recupero, ampliamento e gestione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3;

b) la ricerca storica sulle tecniche costruttive di realizzazione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, comma 1, per la corretta realizzazione degli interventi di recupero e conservazione;

c) le iniziative di comunicazione, informazione e divulgazione sul valore culturale e turistico del patrimonio infrastrutturale rappresentato dalle strade storiche di montagna, nonché la conoscenza degli itinerari di cui all'articolo 3 e la relativa offerta di servizi attraverso le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e della Destination management organization Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte), di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n.14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);[2]

d) l'attività degli operatori e fornitori di servizi turistici correlati alla fruizione degli itinerari storico-turistici di cui all'articolo 3 nonché delle associazioni che operano per la valorizzazione del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) strade storiche di montagna di interesse turistico: tutti i collegamenti viari e stradali, nonché quelli pedonali, compresi quelli transvallivi e di collegamento con i territori d'oltralpe e d'oltreappennino a servizio di scambi commerciali, nonché le strade militari dismesse, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino piemontese il cui carattere storico o tradizionale è attestato da appositi documenti;

b) itinerari storico-turistici: singole o più strade, anche pedonali, di comunicazione appartenenti alle strade storiche di interesse turistico inserite nel censimento di cui all'articolo 4, anche collegate tra loro attraverso tratti di viabilità agrosilvopastorale ed ordinaria che si sviluppano prevalentemente in ambienti naturali e semi-naturali, anche antropizzati;

c) tappa: l'unità minima in cui si articola l'itinerario ai fini della razionale fruizione dello stesso. Nel caso di itinerario di più giorni, la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza con i diversi mezzi individuati per tipologia di utenza dall'articolo 6.

2. Gli itinerari di cui al comma 1, lettera b), della durata di uno o più giorni sono segnalati, dotati di infrastrutture e supportati da adeguati servizi al turista.

Capo II

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA

Art. 4.

(Censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico)

1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico presso l'assessorato competente.

2. I comuni, le unioni dei comuni, gli enti di gestione delle aree protette e le ATL, nel cui territorio sono ubicate le strade, aggiornano il censimento di cui al comma 1, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8.

3. Le modalità di gestione e di aggiornamento del censimento sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 5.

(Interventi)

1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo:[3]

a) alla promozione del loro valore culturale e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale;[4]

b) alla gestione e manutenzione ordinaria;

c) alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, compreso il recupero dei manufatti della viabilità;

d) alla riqualificazione delle strutture ricettive e alla valorizzazione degli edifici e manufatti di pregio storico presenti sugli itinerari storico-turistici, fermo restando gli ulteriori interventi previsti dalla legislazione statale;

e) alla promozione dei servizi turistici correlati alla fruizione delle strade storiche di montagna;

f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del suo decreto di esecuzione e di attuazione;[5]

g) ai progetti volti a favorire i collegamenti con i percorsi escursionistici internazionali.

2. La Regione sostiene il finanziamento degli interventi e dei progetti di natura integrata, che operano nei diversi ambiti di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, sul cui territorio insistono le strade storiche di montagna di interesse turistico, possono presentare i progetti di cui al comma 1.

4. La Regione assicura il monitoraggio dei flussi turistici sugli itinerari turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

5. La Regione sostiene, altresì, gli enti locali nel completamento del processo di acquisizione dei beni dismessi del demanio militare, ai sensi dell' articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

6. La Regione favorisce la presenza delle istituzioni alle fiere di settore e agli altri eventi promozionali rivolti ai soggetti che operano nell'ambito della promozione del turismo.

Art. 6.

(Gestione e fruizione)

1. La Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette sono i soggetti competenti ai fini della gestione, anche in forma associata, previa intesa con la Regione, delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, nonché della fruizione delle stesse, anche a pagamento, per garantire tutte le tipologie di utenza.

2. Le modalità di fruizione di cui al comma 1 sono: a) fruizione limitata, consentita a qualunque tipologia di veicolo non a motore, comprese le biciclette a pedalata assistita; b) uso a fruizione promiscua, regolamentato, nel caso in cui è dovuto un pedaggio, per veicoli a motore contingentati per quote o periodi; c) percorso totalmente libero.

3. I soggetti gestori di cui al comma 1 approvano il regolamento per la fruizione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, nel rispetto degli indirizzi e criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8.

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento attuativo, che provvede in particolare a definire:

a) le caratteristiche specifiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico;

b) i criteri, le modalità e la documentazione per l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4;

c) i requisiti e i criteri generali dei progetti di cui all'articolo 5.

Art. 9.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, degli interventi e dei progetti finanziati di cui all'articolo 5, con particolare riferimento al monitoraggio relativo ai flussi turistici previsto all'articolo 5, comma 4;

b) le modalità procedurali adottate per la gestione del censimento delle strade storiche di montagna anche pedonali di interesse turistico di cui all'articolo 4, la sua distribuzione sul territorio regionale e la sua consistenza;

c) un quadro relativo al grado di fruizione degli itinerari suddivisi per tipologia, con l'indicazione degli escursionisti transitati a piedi, in bicicletta, in auto e con veicoli a trazione integrale, motocicli, con l'indicazione della nazionalità di provenienza;

d) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate;

e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto.

3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Art. 10.

(Abrogazione)

1. La legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9 (Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dimesse) è abrogata.

Art. 11.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri di parte corrente, derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. In fase di prima applicazione, agli oneri in conto capitale, derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e

valorizzazione del turismo), titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

3. Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Note:

[1]

Nel titolo della legge le parole "ambientale e paesaggistico" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25 del 2021.

[2] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 la parola "ambientale" è stata soppressa ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 del 2021.

[3] L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 del 2021.

[4] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 la parola "ambientale" è stata soppressa ad opera del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 25 del 2021.

[5] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 25 del 2021.

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Legge Regionale 23 luglio 2021, n. 12

Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;12

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 5/2017)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)**(1)** sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo, dopo la parola 'Lombardia' sono aggiunte le seguenti: '*e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico*';

b) prima dell'articolo 1è inserita la rubrica: '*Titolo I (Disposizioni generali)*';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 1è aggiunto il seguente:

'1 bis. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di sentieri e strade di montagna di interesse storico al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico presente sul territorio regionale e le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività, anche con riferimento agli aspetti ambientale, paesaggistico e culturale.' ;

d) dopo l'articolo 1è inserita la rubrica: '*Titolo II (Rete escursionistica e catasto regionale)*';

e) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

'd bis) sentieri di montagna di interesse storico: tracciati formatisi naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, visibile e permanente, presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico.' ;

f) dopo l'articolo 3è aggiunto il seguente:

'Art. 3 bis

(Sezione speciale sentieri di montagna di interesse storico)

1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inseriti i sentieri di montagna di interesse storico, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d bis). L'inserimento dei sentieri di montagna di interesse storico nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e dell'Associazione nazionale Alpini (ANA).

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)', la Giunta regionale modifica il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia') definendo i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale nell'ambito dello stesso catasto.';

g) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla l.r. 12/2005 e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi

per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma finanziario triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità, dei percorsi inseriti nella REL e nel Registro delle strade storiche di montagna ad interesse storico non carrabile, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.';

h) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: '*Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna*';

i) al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole 'È istituita la Consulta per la REL' sono inserite le seguenti: '*e per le strade storiche di montagna*';

j) dopo l'articolo 10 è inserita la rubrica: '*Titolo III (Strade di montagna di interesse storico)*';

k) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

'Art. 10 bis

(Strade di montagna di interesse storico)

1. Ai fini della presente legge si intende per strade di montagna di interesse storico: collegamenti viari e stradali, compresi quelli transvallivi e di collegamento, con i territori d'oltralpe a servizio di scambi commerciali, nonché strade militari dismesse presenti lungo l'arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico, culturale e turistico, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino lombardo il cui carattere storico e culturale è attestato da appositi documenti.

2. La Regione procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione del Registro di cui all'articolo 10 ter e promuove:

a) la ricerca sulle tecniche costruttive finalizzata a interventi di conservazione e recupero delle strade storiche non carrabili;

b) interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi non carrabili, anche ai fini di migliorarne l'accessibilità;

c) iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività turistica, anche con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali;

d) un confronto tra il demanio militare e l'ente locale interessato al fine di avviare progetti di riqualificazione dei manufatti di pregio storico documentabile, delle opere militari di difesa strategica e delle fortificazioni di pregio storico, presenti sui relativi itinerari, e dismessi dal demanio militare, che possano essere acquisiti da parte degli enti locali.';

l) dopo l'articolo 10 bis è inserito il seguente:

'Art. 10 ter

(Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico)

1. È istituito il Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico. L'inserimento nel Registro avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)', la Giunta regionale integra il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia') definendo i criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 1.'.

Art. 2

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Alle forme di sostegno di cui all'articolo 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalle modifiche introdotte alla l.r. n. 5/2017 dalla presente legge, stimate in sede di prima attuazione della legge in euro 1.000.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese 2021-2023; a partire dagli esercizi successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio de i singoli esercizi finanziari.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia